

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 4 giugno 2019, n. 123
Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c. a r.l. Onlus di Altamura (BA). Richiesta di verifica di compatibilità per la realizzazione per trasferimento di una Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale (dipendenze patologiche, art. 10 R.R. n. 10/2017) con n. 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE", dal Comune di Bari, fraz. Loseto - S.P. Bari-Bitritto-Adelfia n. 183 km. 3,200 al Comune di Adelfia (BA) - S.P. Adelfia/Casamassima Km. 0,700. Parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la nota prot. n. A00_183/6392 del 20/05/2019 – Conferimento incarico di posizione organizzativa "Autorizzazioni – accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche".

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Autorizzazioni – accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 pubblicata sul BURP n. 154 del 26/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 della L.R. n. 8/2004 (successivamente abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i.), per la realizzazione, anche per trasferimento, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. (all'attualità, di cui all' art. 5, punti 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

- 1) *"l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria"*;
- 2) *"a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente"*

accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti";

- 3) *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*
(...)

le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...)".

Il R.R. n. 10 dell'11/04/2017 "Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno." [entrato in vigore, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del medesimo Regolamento, in data 04/03/2018, n. 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURP n. 18 del 02/02/2018 della D.G.R. n. 28 del 12/01/2018 di determinazione delle tariffe pro-die e pro-capite di ciascuna tipologia di servizio accreditato, e successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018] prevede:

- all'art. 3, tra le aree di prestazione nelle quali sono ricomprese le strutture e i servizi, l'Area terapeutica-riabilitativa, ove è prevista la "Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale";
- all'art. 10 la "Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale", collocata nella rete dei servizi sanitari per l'attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico;
- all'art. 20, comma 1 il fabbisogno, in via sperimentale per il triennio 2016/2018 per l'intero territorio regionale, delle strutture per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, ai fini del rilascio del parere di compatibilità e dell'accreditamento;
- all'art. 21 "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento", comma 3 che "Gli enti gestori di strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed iscritte nell'albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della L.R. 9 settembre 1996, n. 22, possono presentare a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, richiesta di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per la stessa tipologia di struttura (...)"
- all'art. 21, comma 7 che "La competente Sezione rilascia la verifica di compatibilità secondo le modalità di cui alla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013 (...) considerando quale data utile per il computo del primo bimestre previsto dal punto 5) della predetta DGR, il primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. (...)"
- all'art. 21, comma 8 che "Nell'arco del bimestre di cui al precedente comma, e di ogni bimestre successivo, le istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, avranno carattere prioritario rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.";
- all'art. 21, comma 9 che "In caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia di assistenza, fermo restando la priorità di cui al comma precedente, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla totalità delle medesime richieste, in considerazione della previsione, in via sperimentale per il triennio 2016/2018, di un fabbisogno per l'intero territorio regionale delle strutture di cui al precedente art. 20, il criterio della localizzazione

previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 (punto 2, n.d.r.) e gli altri criteri di preferenza previsti nella medesima DGR, sono preceduti dalla valutazione, da parte della competente Sezione regionale, circa la sussistenza dei seguenti requisiti di preferenza, da intendersi applicabili esclusivamente nell'ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati, che devono essere autocertificati dalle strutture richiedenti contestualmente alla presentazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione o nuova realizzazione, nonché istanze di conferma di autorizzazione all'esercizio:

A PER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO

- *iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;*
 - *in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto della data d'iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;*
 - *in via residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio (...)*
- (...)"*.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone:

- all'art. 5, comma 2, punto 2.3 che i trasferimenti in altra sede delle strutture già autorizzate rientrano nel regime autorizzativo previsto per la realizzazione di nuove strutture;
- all'art. 7 *"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie"*, commi 1 e 2, che: *"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a)."*;
- all'art. 17 *"Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio"* che:
 - 1. *L'autorizzazione all'esercizio è conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce.*
 - 2. *Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio è consentito, ai sensi dell'articolo 8, mediante apposita autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito della stessa azienda sanitaria locale.*
 - 3. *Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, sono autorizzate all'esercizio per trasferimento previa acquisizione dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, punto 3.3. (articolo 5, comma 2, punto 2.3.. n.d.r.) e dell'articolo 7. La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 28, comma 3".*

Con nota prot. n. 11/18 del 19/03/2018 ad oggetto *"Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n° 10 e sue modifiche – Regolamento Regionale 6 marzo 2018 n. 5.*

- *Conferma dell'autorizzazione all'esercizio di n. 25 posti letto in regime residenziale, Comunità Terapeutica Residenziale "SPAZIO ESSE" da trasferire nella nuova sede operativa sita nel Comune di Adelfia/Casamassima al Km. 0,700;*
- *Realizzazione di nuovo modulo per n. 08 posti letto in regime residenziale doppia diagnosi nella nuova sede operativa sita nel Comune di Adelfia (BA) strada provinciale Adelfia/Casamassima al Km. 0,700;"*,

il legale rappresentante della Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c. a r.l. Onlus di Altamura (BA),
"PREMESSO

- 1) *Che la Regione Puglia, con provvedimento n. 572 del 16.10.1997 ha disposto l'iscrizione della Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c.a r.l., all'Albo degli enti ausiliari ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 309/90 per n. 25 posti letto a regime residenziale, attività socio sanitaria senza fini di lucro per la riabilitazione e*

il reinserimento di tossicodipendenti, alcool dipendenti e soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o agli arresti domiciliari area terapeutico riabilitativa;

- 2) *Che la Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c.a r.l. è convenzionata sin dal 1998 con la ASL di Bari (ultima delibera triennale la n. 522 del 11/0372016), perseguendo il recupero della salute fisica o psichica di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, con modalità d'intervento conformi alle norme di legge e regolamenti statali e regionali;*
- 3) *Che la Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c.a r.l. svolge la suddetta attività presso la propria sede operativa di Bari/Loseto – strada provinciale n. 183 al Km. 3,200;*
- 4) *Che l'immobile dove la Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c.a r.l. svolge la sua attività è in locazione;*
- 5) *Che la Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c.a r.l. è titolare di un immobile sito nel Comune di Adelfia (BA), strada provinciale Adelfia Casamassima al km. 0,700, giusto atto del 07/08/2002 a rogito del segretario Generale (...) del Comune di Adelfia registrato il 14/08/2002 e trascritto a Bari il 28/08/2002 al n. 37428;*
- 6) *Che la Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c.a r.l. nella persona del suo legale rappresentante ha sottoscritto il giorno 12/03/2018, Convenzione con il Comune di Adelfia, approvata con delibera del consiglio Comunale n. 66 del 27/11/2017 ed iscritta al repertorio Atti Privati n. 1000/2018 dell'ente Comune.*
- 7) *Che la Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c.a r.l. intende riqualificare e riconvertire l'immobile oggetto della convenzione per il trasferimento della propria sede operativa (Bari/Loseto comunità terapeutica in regime residenziale 25 posti letto) oltre a svolgere altre attività (meglio specificate nella convenzione) che rientrano nelle finalità statutarie della scrivente;”,*

ha chiesto “*conferma dell'autorizzazione all'esercizio per la Comunità terapeutica residenziale “SPAZIO ESSE” di n. 25 posti letto in regime residenziale, nella nuova sede operativa sita nel Comune di Adelfia (BA), strada provinciale Adelfia/Casamassima al Km. 0,700, giusta istanza inoltrata al Comune di Adelfia (BA) per l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento che si allega alla presente (...)*”, allegandovi:

“

- *Copia istanza inoltrata al Comune di Adelfia (BA) per l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e realizzazione di nuovo modulo per n. 08 posti letto in regime residenziale doppia diagnosi;*
- *Copia Iscrizione Albo Enti Ausiliari;*
- *Copia convenzione ASL di Bari;*
- *Copia rogito alienazione immobile di Adelfia;*
- *Copia certificato Camerale*
- *Copia C.I. e C.F. legale rappresentante.”.*

Con nota prot. n. 6016/18 del 10/04/2018 trasmessa con Pec in pari data il Responsabile del Settore II – Servizi Sociali del Comune di Adelfia, in relazione all'istanza prot. n. 10/18 del 19/03/2018 della Cooperativa Sociale a r.l. Onlus SPAZIO ESSE di Altamura (BA), ivi allegata, ad oggetto “*Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n° 10 e sue modifiche – Regolamento Regionale 6 marzo 2018 n. 5.*

- *Richiesta dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della Comunità Terapeutica Residenziale “SPAZIO ESSE” da trasferire nella nuova sede operativa sita nel Comune di Adelfia (BA), strada provinciale Adelfia/Casamassima al Km. 0,700;*
- *Richiesta dell'autorizzazione alla realizzazione di nuovo modulo per n. 08 posti letto in regime residenziale doppia diagnosi nella nuova sede operativa sita nel Comune di Adelfia (BA) strada provinciale Adelfia/Casamassima al Km. 0,700;”,*

“(…) Nel rispetto di quanto previsto alla Legge Regionale 2 maggio 2017 n. 9 art. 7 comma 2 e ai fini del rilascio dell'autorizzazione art. 4 comma 1 lettera a)”, ha richiesto “*la verifica di compatibilità in relazione al fabbisogno di cui al Regolamento Regionale 06 marzo 2018 n. 5 art. 21 e la predisposizione di ogni atto propedeutico e necessario al rilascio da parte dell'Autorità preposta.*”, allegandovi:

“

*Istanza del Legale Rappresentante
Iscrizione albo enti ausiliari*

Convenzione ASL Bari/Cooperativa
Rogito alienazione immobile
Certificato camerale
Convenzione Comune di Adelfia/Cooperativa
Visura camerale
Richiesta di permesso di costruire
Planimetrie
Documento di identità del Legale Rappresentante”.

Per quanto sopra, considerato che:

- nello stesso arco temporale di riferimento, le istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio (oltre che le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione), ai sensi dell'art. 21, comma 8, hanno priorità rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture;
- il fabbisogno regolamentare definito dall'art. 20, comma 1 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. per la tipologia di struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale (1 posto letto ogni 10.000 abitanti), in relazione alla popolazione residente nell'intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2018 - 4.048.242 abitanti), è di **n. 405 posti letto**;
- nell'arco del 1° bimestre a far data dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i. (04/03/2018), corrispondente al periodo 05/03/2018-04/05/2018, nell'ambito dell'intero territorio regionale sono pervenute a questa Sezione, per la tipologia di struttura "terapeutico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale", **n. 25 istanze** di conferma dell'autorizzazione all'esercizio [e nessuna richiesta comunale di verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione nella suddetta tipologia di struttura], per **n. 514 posti letto complessivi**;
- che non devono essere acquisiti i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed all'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in quanto il fabbisogno di cui all'art. 20, comma 1 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i. è stato previsto in riferimento all'intero territorio regionale e che, ai sensi dell'art. 21, comma 9 del R.R. n. 10/2017, il criterio della localizzazione previsto dal punto 2 della DGR n. 2037/2013 e gli altri criteri di preferenza previsti nella medesima DGR, sono preceduti dalla valutazione, da parte della competente Sezione regionale, dei requisiti di preferenza nell'ordine di priorità di cui al medesimo comma;
- che il primo requisito di preferenza previsto dall'art. 21, comma 9 del R.R. n. 10/2017 è l'iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale è stata fatta richiesta, e, in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, la data d'iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
- in relazione alla data di iscrizione della struttura all'Albo degli Enti Ausiliari di cui alla L.R. n. 22/1996 per l'area terapeutico-riabilitativa (16/10/1997), l'istanza della Cooperativa Sociale a r.l. Onlus SPAZIO ESSE di Altamura (BA), per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio della Comunità Terapeutica in oggetto, rientra nel fabbisogno regolamentare previsto per detta tipologia dall'art. 20 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.;

precisato che in relazione all'istanza, da parte della Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c. a r.l. Onlus, di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo modulo per n. 8 posti letto in regime residenziale "doppia diagnosi" nella medesima sede di Adelfia - strada provinciale Adelfia/Casamassima Km. 0,700, ed alla conseguente richiesta comunale di compatibilità, la scrivente Sezione procederà, all'esito della relativa istruttoria, ad adottare apposito provvedimento;

si propone di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole di compatibilità per la realizzazione per trasferimento della Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale (dipendenze patologiche,

R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE", gestita dalla Cooperativa Sociale a r.l. Onlus SPAZIO ESSE di Altamura (BA), dal Comune di Bari, fraz. Loseto - S.P. Bari-Bitritto-Adelfia n. 183 km. 3,200 al Comune di Adelfia (BA) - S.P. Adelfia/Casamassima Km. 0,700, con la precisazione che il rilascio, da parte di questa Sezione, della conferma dell'autorizzazione all'esercizio nella nuova sede è subordinata al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Adelfia (BA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, punto 2.3 e dell'art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017, ed alla verifica dei requisiti soggettivi, strutturali, funzionali e organizzativi di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i., ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i..

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti "Autorizzazioni – accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole di compatibilità per la realizzazione per trasferimento della Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale con n. 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE", gestita dalla Cooperativa Sociale a r.l. Onlus SPAZIO ESSE di Altamura (BA), dal Comune di Bari, fraz. Loseto - S.P. Bari-Bitritto-Adelfia n. 183 km. 3,200 al Comune di Adelfia (BA) - S.P. Adelfia/Casamassima Km. 0,700, con la precisazione che il rilascio, da parte di questa Sezione, della conferma dell'autorizzazione all'esercizio nella nuova sede è subordinata al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Adelfia (BA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, punto 2.3 e dell'art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017, ed alla verifica dei requisiti

soggettivi, strutturali, funzionali e organizzativi di cui al medesimo Regolamento, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale a r.l. Onlus SPAZIO ESSE, con sede legale in Via Torino n. 12, Altamura (BA);
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Adelfia (BA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)